



Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 432 final

2023/0260 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile,
dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (di seguito "AFA").

Dal punto di vista politico, l'AFA con la Repubblica del Cile ("Cile") segna un passo importante verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nell'America del Sud, sulla base di valori universali condivisi quali la democrazia e i diritti umani. Esso spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner che condividono gli stessi principi. L'attuazione dell'AFA comporterà vantaggi concreti per entrambe le parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici dell'Unione europea.

Le relazioni tra l'Unione europea ("UE") e il Cile sono attualmente disciplinate dall'accordo di associazione (di seguito "accordo di associazione") tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Cile, dall'altra, entrato in vigore il 1° marzo 2005 (con applicazione provvisoria a decorrere dal 1° febbraio 2003)¹.

Dalla firma dell'attuale accordo di associazione 20 anni fa, il mondo ha subito cambiamenti sostanziali. L'AFA risponde a questi cambiamenti e affronta nuove sfide mondiali. L'aggiornamento dell'accordo di associazione interviene in un momento in cui le società e le economie del Cile e dell'UE si trovano ad affrontare sfide mondiali senza precedenti in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Le ripercussioni della guerra, tra cui l'inflazione a livello mondiale, le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e la crisi energetica, hanno messo in luce l'urgente necessità di rafforzare legami reciprocamente vantaggiosi con alleati fondamentali che condividono gli stessi principi per accelerare la transizione energetica, rafforzare le catene di approvvigionamento strategiche e diversificare le fonti di approvvigionamento.

Nel 2006 la Commissione europea ha adottato una strategia "Europa globale", aggiornando la sua agenda per la politica commerciale dell'UE e cercando di stipulare accordi commerciali più approfonditi. L'UE ha concluso accordi sia con altri paesi della regione (accordo commerciale con Colombia, Ecuador e Perù, accordo di associazione con l'America centrale) sia in altre regioni, ad esempio con Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Vietnam.

Il Cile ha firmato 26 ALS con 64 paesi, tra i quali Stati Uniti (2004), Cina (2006) e Giappone (2007). Ha inoltre aderito all'Alleanza del Pacifico e al partenariato transpacifico (ora accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico).

Per la maggior parte dei settori, i suddetti accordi internazionali vanno ben oltre l'ambizione e l'ambito di applicazione dell'attuale accordo di associazione UE-Cile. Di conseguenza entrambe le parti hanno espresso interesse per l'aggiornamento dell'accordo di associazione al fine di migliorare ulteriormente le loro relazioni politiche ed economiche e approfondire la cooperazione e gli scambi commerciali.

Nel corso di una riunione a margine del vertice UE-CELAC tenutosi a Santiago il 26 e 27 gennaio 2013, i leader dell'UE e del Cile hanno concordato di esaminare le opzioni per aggiornare l'accordo di associazione dieci anni dopo la sua entrata in vigore. Nell'aprile 2015 il 6° Consiglio di associazione UE-Cile ha approvato l'istituzione del gruppo di lavoro congiunto (il "gruppo") sull'aggiornamento dell'accordo di associazione. L'obiettivo del

¹ *GUL 26 del 31.1.2003.*

gruppo era condurre un esercizio esplorativo e valutare il livello di ambizione dei negoziati in prospettiva, allo scopo di aggiornare l'accordo di associazione in tutti i settori. Il gruppo ha creato due sottogruppi, uno responsabile della politica e della cooperazione e l'altro del commercio. I sottogruppi hanno concluso i lavori in occasione del 14° comitato di associazione UE-Cile, tenutosi il 31 gennaio 2017.

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'accordo di associazione².

I negoziati sono stati formalmente avviati il 16 novembre 2017 e sono stati condotti in consultazione con il Gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il comitato della politica commerciale è stato consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo. Il Parlamento europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

L'UE e il Cile sono giunti alla conclusione politica dei negoziati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles. L'aggiornamento dell'attuale accordo di associazione UE-Cile si articola intorno a due strumenti giuridici:

1. l'AFA allegato alla presente proposta, che comprende a) il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e b) il pilastro relativo al commercio e agli investimenti (comprese le disposizioni in materia di tutela degli investimenti); e
2. un accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("ITA") riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L'ITA cesserà di applicarsi al momento dell'entrata in vigore dell'AFA.

L'AFA contiene le clausole standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons* - SALW) e lotta al terrorismo. Prevede inoltre una cooperazione in settori quali la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la governance degli oceani, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, nonché i trasporti. Tra i settori dell'AFA figurano inoltre la cooperazione giudiziaria, lo Stato di diritto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. La parte dell'AFA sugli scambi commerciali amplia l'ambito di applicazione dell'attuale quadro commerciale bilaterale adeguandolo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi commerciali recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile.

L'accordo istituisce un quadro istituzionale composto dal Consiglio congiunto, dal comitato misto, dai sottocomitati e da altri organismi incaricati di assistere il Consiglio congiunto. L'AFA predispone un meccanismo da applicare qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo stesso.

L'ITA è proposto per la firma e la conclusione parallelamente all'AFA. Una volta concluso, l'ITA entrerà in vigore e rimarrà tale fino all'entrata in vigore dell'AFA. La presente proposta riguarda lo strumento giuridico per la conclusione dell'AFA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo è pienamente in linea con la visione globale dell'UE sul partenariato con l'America latina e i Caraibi, come sottolineato nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e

² JOIN(2017) 19 final.

al Consiglio dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi dal titolo "Unire le forze per un futuro comune", adottata il 17 aprile 2019. È altresì coerente con il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 ("Un'Europa più forte nel mondo").

La parte dell'AFA relativa al commercio e agli investimenti è anche pienamente in linea con la strategia "Commercio per tutti" dell'ottobre 2015 in quanto vincola la politica commerciale e di investimento ai principi e ai valori europei e universali, oltre che agli interessi economici fondamentali, ponendo maggior enfasi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla lotta all'evasione fiscale, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo.

L'AFA fornisce un quadro giuridico completo e aggiornato per le relazioni UE-Cile e sostituisce l'attuale accordo di associazione, comprese le successive decisioni dei suoi organi istituzionali. Nel corso degli anni l'UE e il Cile hanno concluso diversi accordi settoriali bilaterali, tra cui l'accordo sul commercio del vino e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (di seguito "accordi sul vino e sulle bevande alcoliche"), firmati a Bruxelles e riguardanti il mutuo riconoscimento e la protezione delle denominazioni di vini e bevande alcoliche. Gli accordi sul vino e sulle bevande alcoliche, precedentemente allegati all'accordo di associazione³, sono integrati nell'AFA.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'AFA è pienamente conforme alle politiche dell'Unione europea e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati, ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente o protezione dei consumatori.

L'attuazione dell'AFA contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal da parte dell'UE e incoraggerà le transizioni verde e digitale in modo che siano eque e inclusive, contribuendo anche all'attuazione della strategia "Global Gateway", in quanto l'AFA comprende un capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile che lo collega agli obiettivi generali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.

Sono inoltre allegate all'AFA e all'ITA dichiarazioni comuni sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, secondo le quali si prevede che le parti avviino, al momento dell'entrata in vigore dell'ITA, un processo di riesame formale degli aspetti inerenti al commercio e allo sviluppo sostenibile al fine di considerare l'integrazione, ove necessario, di disposizioni complementari che possano essere considerate pertinenti da ciascuna parte in quel momento, anche nel contesto dell'evoluzione delle relative politiche interne e delle recenti prassi relative ai trattati internazionali. Tali disposizioni complementari possono riguardare, in particolare, l'ulteriore rafforzamento del meccanismo di applicazione del capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, compresa la possibilità di applicare una fase di conformità, e, come ultima ratio, l'adozione di contromisure adeguate. Fatto salvo l'esito del riesame, le parti valuteranno anche la possibilità di includere in futuro, quale elemento essenziale degli accordi, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Inoltre l'AFA tutela pienamente i servizi pubblici e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse sia interamente preservato e costituisca un principio fondamentale dell'accordo stesso.

³ Gli accordi sono stati modificati nel 2005, 2006, 2009 e infine nel 2022 (GU C 287 del 28 luglio 2022, pag. 19).

La cooperazione in materia di ricerca e innovazione è conforme all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato nel settembre 2002 ed entrato in vigore nel gennaio 2007.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo. Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.

In via eccezionale, qualora sia dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure possiede più componenti, legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, C-178/03, EU:C:2006:4, punti 42 e 43; dell'11 giugno 2014, *Commissione/Consiglio*, C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34; del 14 giugno 2016, *Parlamento/Consiglio*, C-263/14, EU:C:2016:435, punto 44; e del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio (Kazakhstan)*, C-244/17, EU:C:2018:662, punto 40).

In questo caso particolare l'AFA persegue due finalità principali e possiede due componenti principali che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, dei trasporti e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, e dagli articoli 207 e 212⁴ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), TFUE stabilisce che, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. Poiché le componenti preponderanti dell'accordo sono la politica commerciale, i trasporti e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, la modalità di voto per questo caso specifico è quindi la maggioranza qualificata.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad

⁴ Il Cile non beneficia di aiuti pubblici allo sviluppo conformemente ai criteri stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE per il periodo 2022 e 2023.

avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'accordo di associazione.

Le parti dell'AFA che rientrano nella competenza concorrente dell'UE con gli Stati membri riguardano settori ed elementi strategici che si prestano all'azione esterna al livello dell'Unione. Nei settori in cui è stata intrapresa un'azione normativa al livello dell'Unione, l'esercizio esterno, da parte dell'Unione, della competenza in questione è inevitabile (articolo 3, paragrafo 2, TFUE). Inoltre, per conseguire una cooperazione significativa e godere di una posizione negoziale più forte nei confronti del Cile, si è ritenuto che un'azione al livello dell'Unione fosse più auspicabile di un'azione al livello dei singoli Stati membri. Pertanto l'azione al livello dell'Unione è stata considerata più efficace di un'azione al livello nazionale.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa persegue direttamente gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". È in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altri paesi e a rilanciare i nostri partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e di cooperazione economica e tecnica con i paesi terzi.

I negoziati per l'AFA con il Cile si sono svolti conformemente alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. L'esito dei negoziati si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi politici stabiliti nelle direttive di negoziato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Una valutazione dell'impatto economico del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile è stata commissionata dalla Commissione e completata nel marzo 2012. La Commissione ha ugualmente commissionato uno studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile, completato nel febbraio 2017, per esaminare le diverse opzioni al riguardo.

Tali valutazioni hanno dimostrato che, sebbene all'epoca la copertura dell'attuale pilastro commerciale fosse completa, vi era margine per ulteriori miglioramenti delle norme e per ampliare l'accesso al mercato. Le valutazioni hanno altresì concluso che fosse necessario aggiornare l'accordo di associazione in funzione dell'evoluzione del panorama commerciale mondiale.

La Commissione ha anche commissionato una valutazione d'impatto per la sostenibilità a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento della parte sugli scambi commerciali dell'accordo di associazione con il Cile, completata nel maggio 2019.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I contraenti che hanno effettuato gli studi esterni hanno organizzato numerose attività di consultazione e sensibilizzazione, tra cui: siti web dedicati per i documenti e le attività connessi agli studi, sondaggi online dei portatori di interessi e interviste individuali.

Nel contesto della valutazione d'impatto, la DG Commercio ha consultato in merito all'aggiornamento vari portatori di interessi in rappresentanza, tra l'altro, di imprese, società civile, ONG, sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri interessi privati. Tali consultazioni con i portatori di interessi hanno implicato diverse attività mirate, tra cui una consultazione pubblica aperta online.

Gli studi esterni e le consultazioni tenute nella fase di preparazione degli stessi hanno fornito alla Commissione un contributo di grande utilità per i negoziati dell'AFA.

Nel corso dei negoziati sono state anche organizzate riunioni per informare le organizzazioni della società civile sullo stato dei negoziati e per uno scambio di opinioni circa l'aggiornamento.

I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio per quanto riguarda gli aspetti politici e di cooperazione del presente accordo, e in consultazione con il comitato della politica commerciale per quanto riguarda gli aspetti commerciali del presente accordo, in qualità di comitato speciale designato dal Consiglio in conformità dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. Anche il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sono stati regolarmente informati tramite la commissione per il commercio internazionale (INTA), in particolare il suo gruppo di monitoraggio sul Cile, e la commissione per gli affari esteri. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione ex post dell'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Cile è stata effettuata dal contraente esterno "ITAQA SARL".

Lo studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile è stato realizzato dal contraente esterno "Ecorys-Case".

La valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con il Cile è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Development Research & Consulting"⁵.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è stata corroborata da una valutazione d'impatto pubblicata nel maggio 2017⁶, che ha ricevuto un parere favorevole (SWD(2017) 173 final).

La valutazione d'impatto ha concluso che un negoziato globale avrebbe prodotto effetti positivi sia per l'UE che per il Cile. Tra i benefici si annoveravano incrementi del PIL, del benessere e delle esportazioni, l'occupazione, i salari (sia per i lavoratori meno qualificati che per quelli più qualificati), la competitività e il miglioramento della posizione dell'UE e del Cile rispetto ad altri concorrenti mondiali. L'inserimento di disposizioni sullo sviluppo sostenibile avrebbe avuto effetti positivi anche sulla promozione e sul rispetto dei diritti

⁵ https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en#chile.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0173>.

umani, come pure sull'attuazione efficace delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Inoltre la valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) effettuata nel corso dei negoziati fornisce una valutazione approfondita delle potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, nell'UE e in Cile, derivanti dalla maggiore liberalizzazione degli scambi in virtù dell'AFA. La SIA analizza inoltre i potenziali effetti dell'aggiornamento sui diritti umani e sui settori manifatturiero, agricolo e dei servizi.

L'UE e il Cile hanno raggiunto un accordo ambizioso che si inserisce nella falsariga di accordi commerciali più recenti quali il CETA o quelli conclusi con il Giappone e la Nuova Zelanda. L'accordo aprirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti in entrambi i mercati e sosterrà l'occupazione nell'UE.

L'AFA sopprimerà, tra l'altro, la maggior parte dei dazi doganali, estenderà l'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e contribuirà a prevenire la riproduzione illegale delle innovazioni e dei prodotti tradizionali dell'UE. L'AFA contiene inoltre tutte le garanzie necessarie per far sì che i vantaggi economici non siano ottenuti a scapito dei diritti fondamentali, delle norme sociali, del diritto dei governi di legiferare, della protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza dei consumatori.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'AFA non è soggetto a procedure REFIT. Contiene tuttavia un quadro per la semplificazione delle procedure attinenti al commercio e agli investimenti e la riduzione dei costi connessi alle esportazioni e agli investimenti: aumenterà pertanto le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese. Tra i benefici attesi si annoverano una maggiore trasparenza, un alleggerimento dell'onere derivante da norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine, una protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, la tutela degli investimenti, un migliore accesso alle procedure di gara d'appalto nonché un capo speciale volto a consentire alle PMI di massimizzare i vantaggi derivanti dall'accordo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La parte sugli scambi commerciali di un accordo aggiornato avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE in termini di eliminazione dei dazi doganali a seguito della liberalizzazione tariffaria. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'AFA contiene disposizioni istituzionali che istituiscono organismi congiunti per monitorare costantemente l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo stesso.

La struttura istituzionale è composta da un Consiglio congiunto, un comitato misto e un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, istituiti dall'accordo. Il Consiglio congiunto o il comitato misto possono istituire ulteriori sottocomitati o altri organismi incaricati di esaminare compiti o argomenti specifici. Il comitato misto assisterà il

Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e sovrintenderà ai lavori di tutti i sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'AFA.

Le disposizioni istituzionali della parte dell'AFA relativa al commercio e agli investimenti stabiliscono le funzioni e i compiti specifici del Consiglio congiunto e del comitato misto, i quali monitoreranno costantemente l'attuazione e l'applicazione dell'AFA. Quando le discussioni verteranno su questioni attinenti al commercio e agli investimenti, il Consiglio congiunto e il comitato misto si riuniranno nella formazione "Commercio".

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'AFA amplia l'ambito di applicazione dell'attuale quadro bilaterale adeguandolo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile.

L'AFA instaura un quadro coerente, completo e aggiornato giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con il Cile. Provvede a istituire un partenariato rafforzato, a intensificare il dialogo politico e ad approfondire e accrescere la cooperazione su questioni di reciproco interesse. Al tempo stesso, l'AFA promuoverà gli scambi e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.

L'AFA prevede anche un meccanismo di consultazione della società civile esteso all'intero accordo per consentire alla società civile di entrambe le parti di essere sentita in merito a tutte le disposizioni dell'accordo.

L'AFA è suddiviso in quattro parti. Gli obiettivi e i principi generali dell'accordo sono delineati nella parte I (Principi e obiettivi generali). Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché del principio dello Stato di diritto, come pure la clausola di non proliferazione delle armi di distruzione di massa costituiscono altrettanti elementi essenziali dell'accordo.

Nella parte II (Dialogo politico e cooperazione), l'UE e il Cile si impegnano ad approfondire il dialogo e a cooperare nei settori seguenti:

- dialogo politico, politica estera, pace e sicurezza internazionali, governance e diritti umani
- giustizia, libertà e sicurezza
- sviluppo sostenibile
- partenariato economico, sociale e culturale
- altri settori (politiche macroeconomiche, questioni fiscali, politica dei consumatori, sanità pubblica, sport e attività fisica)
- modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione, decentramento, politica regionale e cooperazione interistituzionale

Si pone l'accento su un'ampia gamma di questioni cruciali, tra cui la protezione dell'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia sostenibile, la governance degli oceani, lo Stato di diritto, i diritti umani e i diritti delle donne, la condotta responsabile delle imprese, i diritti del lavoro e la riduzione del rischio di catastrofi. Le disposizioni della parte II consentiranno un'azione comune più coordinata in nuovi settori quali la sanità pubblica, la modernizzazione dello

Stato, la gestione dei flussi migratori, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo e la criminalità informatica.

Ciò si tradurrà in un partenariato più forte a livello mondiale per quanto riguarda, ad esempio, l'Agenda 2030, l'azione contro i cambiamenti climatici e la governance degli oceani, nonché su questioni quali la governance democratica mondiale e i diritti umani, la migrazione internazionale, la pace e la sicurezza.

La parte II contiene anche disposizioni volte ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di lotta alla corruzione. L'accordo contiene un protocollo comprendente disposizioni atte a contrastare e prevenire la corruzione nel commercio e negli investimenti.

Gli obiettivi delle disposizioni di tale protocollo consistono nel prevenire la corruzione nel commercio e negli investimenti attraverso diverse misure - in particolare promuovendo l'integrità nel settore pubblico e privato e rafforzando i controlli interni, la revisione contabile esterna e l'informativa finanziaria - nonché nel rafforzare la lotta alla corruzione già perseguita mediante convenzioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

A tale riguardo, le parti ribadiscono il loro impegno a configurare la corruzione come reato ove si tratti di funzionari governativi e a vagliare l'ipotesi di configurare la corruzione come reato anche nel caso delle imprese. Le due parti hanno concordato alcune discipline per contrastare il riciclaggio di denaro.

Il protocollo promuove inoltre la partecipazione attiva della società civile alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno. Prevede altresì un meccanismo di consultazione in caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'attuazione delle disposizioni anticorruzione.

Nella parte III (Scambi e questioni commerciali), il principale obiettivo politico perseguito dall'UE e dal Cile è adeguare l'accordo di associazione alle nuove realtà e definire un nuovo quadro per le loro relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti, in linea con l'ultima generazione di accordi commerciali conclusi o in corso di negoziazione rispettivamente dal Cile o dall'UE.

Conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la parte III dell'accordo di associazione offrirà:

- migliore accesso al mercato per le esportazioni di prodotti agricoli e della pesca e norme più efficaci
- regole di origine semplificate
- procedure di frontiera modernizzate e semplificate
- garanzia di condizioni commerciali e di concorrenza eque
- garanzia di sostenibilità
- attenzione alle esigenze delle imprese più piccole
- opportunità per i prestatori di servizi e norme per il commercio digitale
- incentivi ad investire
- accesso agli appalti pubblici cileni
- rafforzamento della tutela dell'innovazione e delle opere creative
- garanzia di scambi sicuri e sostenibili di prodotti agroalimentari

- garanzia che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità siano non discriminatori e non creino inutili ostacoli agli scambi
- trasparenza e buone prassi regolamentari
- procedure moderne per la risoluzione delle controversie

La **parte IV (Quadro istituzionale generale)** contiene le disposizioni generali, istituzionali e finali. L'accordo istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto, un comitato misto e una serie di sottocomitati. Definisce le strutture per l'avvio di dialoghi con la società civile. Introduce una procedura per affrontare i casi in cui una delle parti venga meno agli obblighi assunti a norma dell'accordo.

L'applicazione provvisoria dell'accordo, in tutto o in parte, è stabilita dall'accordo stesso. Esso è concluso per un periodo di tempo indeterminato e sostituisce l'accordo di associazione e l'accordo interinale sugli scambi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione [XX] del Consiglio⁸, l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (l'"accordo") è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione in data successiva. Lo stesso giorno, l'Unione europea e il Cile hanno inoltre approvato la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (la "dichiarazione comune"),
- (2) È opportuno approvare l'accordo e la dichiarazione comune a nome dell'Unione.
- (3) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione la posizione da adottare in merito ad alcune modifiche dell'accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell'articolo 28.20 e dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo e da un organismo istituito a norma dell'articolo 32.34 e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), punto x), dell'accordo.
- (4) In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo è approvato a nome dell'Unione.
2. La dichiarazione comune è approvata a nome dell'Unione.
3. I testi dell'accordo e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ [Inserire il riferimento].

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 28.20 dell'accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda gli allegati 28-A e 28-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 32.34 e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), punto x), dell'accordo, la modifica dell'allegato 32-C dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo, la modifica delle appendici dell'accordo sul commercio del vino di cui all'allegato V dell'accordo di associazione firmato dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica del Cile, dall'altra, il 18 novembre 2002 (l'"accordo di associazione"), quale integrato nell'accordo, è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Ai fini dell'articolo 41.7, paragrafo 14, dell'accordo, la modifica delle appendici dell'accordo sulle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione, quale integrato nell'accordo, è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui al capo 41, articolo 41.5, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*